

crocevia

IL NUOVO VOLTO DELLA POLIZIA LOCALE



3 2017

marzo

CIRCOLAZIONE STRADALE

Patente scaduta di validità
o priva di valore

POLIZIA GIUDIZIARIA

La corretta procedura
per accertare il reato
dell'art. 334 c.p.

TECNICHE OPERATIVE DI POLIZIA

Le tipologie di porto d'arma
da fuoco e i sistemi di
sicurezza delle fondine

SPECIALE

D.l. 20 febbraio 2017, n. 14
"Disposizioni urgenti
in materia di sicurezza
delle città"


**MAGGIOLI
EDITORE**

Patente scaduta di validità o priva di valore... questo è il dilemma

Raffaele Chianca



Tutte le volte sembra che ci si debba confrontare tra tesi integraliste e giustizialiste (la mia) ed altre più possibiliste... buoniste (alcuni altri), in realtà si tratta solo di tesi diverse sulle quali, anche se rispettabili, bisognerà ragionare al fine di trovare una valida e ragionevole sintesi che consenta una corretta applicazione operativa.

Questa volta la questione riguarda le patenti di guida che nel mondo, con provvedimento dell'Autorità preposta, vengono rese non valide, ossia prive di alcun valore autorizzativo. Preciso subito che non si tratta di una revoca né tanto meno di una sospensione provvisoria o definitiva, ma bensì di una cessata valenza autorizzativa, con OBBLIGO di sostituire tale autorizzazione con altra di nuova emissione con caratteristiche e contenuti conformi alle disposizioni intervenute in materia.

Incominciamo col dire che, per natura giuridica, questo tipo di documento si può definire un'autorizzazione amministrativa rilasciata previo accertamento dei requisiti psicofisici, tecnici e morali del titolare.

In sostanza sono autorizzazioni amministrative quegli atti con i quali la pubblica amministrazione nell'esercizio di un'attività discrezionale in funzione preventiva, rimuove il limite legale, posto in via generale ed astratta dalla legge, all'esercizio di una situazione giuridica preesistente in capo ad un soggetto. A differenza della concessione dunque l'autorizzazione non attribuisce nuovi diritti ma permette l'esercizio di un diritto già conferito al singolo.

Infatti, fin dall'origine la patente è stata considerata un'autorizzazione di polizia così come citava il r.d. 1740 del 1933; tutt'oggi al titolare, oltre ai requisiti fisici e psichici vengono richiesti i requisiti morali, anche con l'avvento del d.P.R. n. 575 del 19 aprile 1994 che dal 1° maggio 1995 ha trasferito la competenza al rilascio dalla Prefettura all'ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione) che, in sede di rilascio, darà comunicazione alla predetta Autorità amministrativa per i controlli di competenza in merito all'eventuale sussistenza di motivi ostativi.

Ai fini della circolazione, la patente di guida viene trattata nel Titolo IV dell'attuale codice della strada dal quale se ne ricava la natura giuridica di *abilitazione* dal momento che viene rilasciata a seguito di esame tecnico e di verifica dei requisiti fisici, psichici e morali.

Come tutte le autorizzazioni di questo tipo, l'autorità preposta al rilascio, con apposito provvedimento, può nella sua discrezionalità adottare provvedimento di sospensione o di revoca del provvedimento di rilascio.

Ora, in buona sostanza, accade che alcuni Stati, al momento dell'emissione di un nuovo modello di patente di guida, decidano che i documenti rilasciati nel vecchio modello, anche se ancora validi o addirittura privi di scadenza, cessino la loro valenza giuridica istituendo l'obbligo per i loro titolari di conversione nel nuovo modello entro un termine prefissato.

La questione non nasce ora ma si presenta ormai da anni, storicamente ricordo che uno dei primi casi eclatanti fu quello della Romania quando in data 1° dicembre 1995 emise un nuovo modello di patente di guida formato card. Nella circostanza si pose il problema del vecchio modello, ossia quello cartaceo utilizzato dal 1990 che, non prevedendo la data di scadenza amministrativa, sarebbe rimasto valido per sempre.

Come solitamente accade in questi casi (documenti privi di scadenza amministrativa), l'Autorità romana competente fissò il termine del 31 dicembre 1997 entro il quale procedere obbligatoriamente

alla conversione del vecchio modello nel nuovo, stabilendo che da quella data il primo avrebbe perso ogni valore.

Tale concetto peraltro viene ribadito anche successivamente, ad esempio nell'allegato n. 3 della nota n. 3106-3107-3160/M340 del 30 settembre 2002 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento dei trasporti terrestri – Direzione Generale della Motorizzazione nel quale viene ribadito come dal 30 aprile 2001 l'unico modello di patente valido in Romania sia quello card.

Un altro caso da citare è quello della competente autorità albanese che, in data 15.8.2010 per le proprie patenti, stabilì l'obbligo di sostituzione dei numerosi documenti rilasciati in modello cartaceo con la card emessa dall'1.6.2015.

Tutta la questione ha interessato anche le patenti unionali, infatti con la Direttiva 126/2006 che introduce un nuovo modello di patente di guida europeo si stabilisce per la prima volta che i vecchi modelli dovranno essere sostituiti al più tardi entro il 19 gennaio 2033.

Così dal 19 gennaio 2013, come previsto dalla norma, incomincia l'emissione dei nuovi modelli, mentre per quelli vecchi ogni Stato decide di agire sostanzialmente in tre modi:

1. Sostituire il vecchio modello alla sua scadenza amministrativa naturale indicata sul documento. Così ha deciso ad esempio l'Italia.
2. Fissare un termine perentorio per la conversione dal vecchio al nuovo modello. Così ha deciso ad esempio la Repubblica Ceca.



Modello RO 3 emesso dal 1990 al 1995



Modello AL 7 emesso dall'1.11.1999 all'1.6.2005

3. Sostituire il documento, senza scadenza, solo alla data ultima indicata dalla Direttiva (19.1.2033).

Così hanno deciso diversi Stati.

Ovviamente, le patenti rilasciate nei modelli invalidati se convertibili in patente italiana a seguito di specifico accordo bilaterale, hanno cessato di esserlo in quanto prive di valore, ad esempio la patente di guida cartacea (Mod. MA4) emessa in Marocco fino al 2007 e priva di valore dal 31.12.2015. A seguito di tale provvedimento della competente autorità marocchina cessa dalla stessa data la possibilità di conversione in patente italiana, come previsto dalla circolare della Motorizzazione n. 367 dell'11.1.2016. Quindi, a parere di chi scrive la questione si può riassumere in questi termini: nei casi di guida con patente resa non valida dall'autorità competente di un determinato Stato a seguito di fissazione del termine perentorio per la sua sostituzione in nuovo modello, qualora tale termine fosse spirato sarà applicabile la sanzione per guida senza patente di cui all'art. 116 c.d.s. in quanto l'autorizzazione esibita è priva di alcun valore.

Evidentemente altra questione invece riguarda la patente di guida estera, straniera o unionale, scaduta di validità. In questi casi, escluso il caso del residente da più di un anno con patente straniera, il documento seppur scaduto mantiene il suo valore intrinseco e quindi il quadro sanzionatorio sarà quello di seguito schematizzato:

Patente straniera

Non residente in Italia
art. 126, comma 11 in relazione all'art. 135, comma 13
Residente in Italia da meno di un anno
art. 126, comma 11 in relazione all'art. 135, comma 13
Residente in Italia da più di un anno
art. 116, comma 15 e 17 in relazione all'art. 135, comma 11

Patente unionale più S.E.E.

Non residente in Italia
art. 126, comma 11 in relazione all'art. 136-bis, comma 9
Residente in Italia
art. 126, comma 11 in relazione all'art. 136-bis, comma 8

Prima di terminare sento doveroso rappresentare, comunque, una autorevole teoria contraria a quella sin qui rappresentata secondo la quale nei casi anzidetti ritiene legittimo contestare invece la sanzione prevista per documento scaduto e non quella per guida senza patente.

Tale posizione si basa sulla distinzione tra la natura formale del modello di documento e quella sostanziale dell'abilitazione rilasciata, sostenendo che la perdita di validità del primo non va ad inficiare l'idoneità dell'abilitazione e, di conseguenza, l'inapplicabilità ai casi di specie della sanzione prevista dall'art. 116 per guida senza patente.

In realtà, secondo chi scrive, il punto è proprio questo. Il provvedimento legislativo che impone la sostituzione del documento, ad esempio nel caso del Marocco l'art. 309 del codice della strada, di cui alla legge n. 52-05 promulgata con regio decreto n. 1-10-07 dell'11 febbraio 2010, pubblicato sul bollettino ufficiale n. 5874 del 16 settembre 2010 ed entrato in vigore il 1° ottobre 2010, recita: *“Le persone titolari di patente di guida, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute a procedere al rinnovo del supporto di carta della loro patente di guida secondo le modalità e nei dettagli fissati dall'amministrazione che non possono superare un massimo di cinque anni”*. Inoltre l'articolo 11 dell'ordinanza del Ministero dei lavori pubblici e dei trasporti n. 2709-10 del 29 settembre 2010, come modificata dall'ordinanza del Ministero dei lavori pubblici e dei trasporti n. 3506-11 del 24 novembre 2011 e dall'ordinanza del Ministero dei lavori pubblici, dei trasporti e della logistica n. 93-14 del 10 gennaio 2014, che dispone una calendarizzazione per la sostituzione delle patenti di guida di formato cartaceo, come il primo, in realtà agiscono non tanto e non solo sul modello imponendone la sostituzione ma sulla stessa abilitazione che cessa nel momento in cui, scaduto il termine per la sua sostituzione, non si è provveduto così come prescritto dalla legge.

D'altro canto, anche la *ratio* della disposizione contenuta nell'art. 126 del codice della strada italiana è quella della verifica dell'effettivo mantenimento dei requisiti per la guida in presenza di una abilitazione scaduta. Voglio dire che l'idoneità del titolo deve comunque avere un termine. Consideriamo ad esempio la solita patente marocchina rilasciata prima del

31.12.1979, priva di scadenza, che avrebbe dovuto essere sostituita entro il 30.6.2013. Dopo oltre tre anni se ne trovano ancora in circolazione sul nostro territorio. In questo caso si può parlare ancora di patente scaduta? O piuttosto di una patente che ha perso la sua valenza giuridica di titolo abilitativo alla guida? Voglio a tal proposito ricordare la procedura che in questi casi si adotta per le patenti italiane.

Ad occuparsi della questione sono alcune circolari: la prima è la n. 16/1971 del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture ed una successiva a chiarimento, con la nota del 26 gennaio 2009 prot. n. 7053, nelle quali si prevedeva che:

- la revisione non va disposta obbligatoriamente ogni qualvolta si sia superato il limite dei tre anni dall'ultimo rinnovo, ma la valutazione va fatta caso per caso tenendo conto delle argomentazioni prospettate dal richiedente circa i motivi del ritardo nella richiesta di conferma;
- l'eventuale provvedimento di revisione dovrà essere preceduto dalla comunicazione di avviso di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 ex legge n. 241/1990;
- in sede di partecipazione procedimentale, il richiedente dovrà dimostrare di non aver perso i requisiti di idoneità tecnica alla guida successivamente alla data di scadenza della patente. A tal fine potranno essere valutate dall'Ufficio dichiarazioni, anche di terzi, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo, ecc.;
- non appaiono giustificati, salvo i casi eccezionali adeguatamente motivati, i provvedimenti di revisione emessi nei casi in cui venga reiterata la richiesta di duplicato della patente per mancato recapito della stessa.

Tali indicazioni però si devono ritenere superate tenuto conto che le competenze relative al semplice rinnovo di validità della patente di guida sono state trasferite alle autorità sanitarie competenti al rilascio dei relativi certificati medici e che se la patente è scaduta da più di 3 anni non è possibile rinnovarla per via telematica (l'attuale procedura digitalizzata).

Con circolare prot. n. 20423 del 23.4.2014, peraltro, si prevede chiaramente che il rinnovo di validità di patenti scadute da oltre tre anni dovrà essere effettuato direttamente presso l'Ufficio della Motorizzazione Civile, questo perché non può essere ammissibile un rinnovo "automatico" in quanto si rende necessaria una nuova valutazione sulla sussistenza dei requisiti del conducente visti gli anni trascorsi dalla scadenza del suo titolo abilitativo.

Ma ritornando alle nostre patenti extra UE, mi pare evidente che in mancanza di una specifica previsione normativa, introdotta invece per le patenti comunitarie con l'art. 136-bis del c.d.s. relativo alle patenti unionali prive di scadenza che devono essere sostituite entro due anni dalla residenza in Italia del titolare (si veda il mio approfondimento con articolo pubblicato sul Centauro n. 182/2015), sia legittimo per le patenti extracomunitarie la contestazione dell'art. 116 c.d.s., comma 15.

E comunque... sembra corretta la contestazione del 116 anche in relazione alle numerose sentenze della Cassazione, tra le più recenti quella della Cass. pen., sez. IV, 30 maggio 2013, n. 23346, sentenze che inequivocabilmente affermano come dopo l'accertamento da parte della polizia giudiziaria della mancanza da parte del cittadino straniero, indagato per guida senza patente, di titolo ottenuto in Italia spetti al predetto dare adeguata dimostrazione documentale di possedere un titolo abilitativo in corso di validità conseguito in altro Paese.

Per finire... immaginate che un rumeno, un albanese, un marocchino rientri nel proprio paese con una patente che avrebbe dovuto sostituire, non rinnovare, ma sostituire entro un determinato termine e che non l'abbia fatto. Mi chiedo nel paese di origine potrà mai avere la possibilità di procedere alla conversione anche a termine spirato? E se questo non gli fosse consentito come potrà ottenere la nuova abilitazione? Forse verrà sottoposto ad una revisione? Nella peggiore delle ipotesi gli si chiederà di rinnovare la procedura di ottenimento di una nuova patente di guida? Io la risposta la conosco, datevi voi la vostra, e soprattutto, dopo aver fatto le dovute valutazioni, operate comunque secondo coscienza. Buona fortuna e che Dio ce la mandi buona.